



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 516 del 08/07/2022

Oggetto: REGOLAMENTO UE N. 625/2017 – CONTROLLI UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE – IDENTIFICAZIONE AUTORITÀ COMPETENTE (Rettifica Delibera 417/2013)

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

L'estensore dell'atto: Rivas Alaya Karina Ketty

Il Responsabile del procedimento: Gambarotto Giorgio

Il Dirigente/Funzionario: Gambarotto Giorgio

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore del Dipartimento di Prevenzione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso:

- Che in data 30/09/2013 è stata adottata la deliberazione n. 417 avente per oggetto: Regolamento CE n. 882/2004 – controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare – identificazione Autorità Competente, con il compito di assicurare Controlli Ufficiali nell'ambito della Sicurezza Alimentare, intesi a verificare la conformità alla normativa vigente e con l'intento di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, garantendo pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti, tutelando la salute e gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e gli alimenti ed altre forme d'informazione rivolta ai consumatori;
- Che il **Regolamento UE n. 625/2017**, entrato in vigore il 27.04.2017 al quale è stata fissata data di applicazione secondo le previsioni di cui all'art. 167, e ha rettificato le regole generali per l'esecuzione dei Controlli Ufficiali nell'ambito della Sicurezza Alimentare, intese a verificare la conformità alla normativa vigente e con l'intento di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, garantendo pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti, tutelando la salute e gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e gli alimenti ed altre forme d'informazione rivolta ai consumatori;
- Che all'art. 2 del citato Regolamento UE è riportata le definizione di "Controllo Ufficiale" così come di seguito riportato:

1) Per «controlli ufficiali» si intendono attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente Regolamento al fine di verificare:

- a) Il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e*
- b) Che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale.*

2) Ai fini del presente regolamento, per «altre attività ufficiali» si intendono attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle Autorità Competenti, o dagli Organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state



delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, ad eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali.

- Che all'art. 3 del citato Regolamento UE è riportata le definizione di "Autorità Competente", così come di seguito riportato:
 - a) *Le Autorità centrali di uno Stato membro responsabili di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformità al presente regolamento e alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2;*
 - b) *Qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale competenza;*
 - c) *Secondo i casi, le autorità corrispondenti di un paese terzo.*

Preso atto che il Regolamento UE n. 625 del 2017, dopo aver stabilito all'art. 12 che l'Autorità Competente deve adottare procedure in ordine ai Controlli Ufficiali, all'art. 13 definisce le modalità con cui la stessa elabora le relazioni di attività sui controlli effettuati;

Preso atto altresì che l'art. 137, 138 e 139 del menzionato Regolamento stabiliscono quali debbano essere le misure che l'Autorità Competente deve adottare qualora, nel corso di un Controllo Ufficiale, individui una non conformità in materia di Sicurezza Alimentare e dei mangimi e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Rilevato che il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, dispone che le Autorità Competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

Vista la Legge Regionale 24.01.1995 n. 10 "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali" e s.m.i. che all'art. 4 attribuisce alle Aziende Sanitarie Locali la gestione delle attività sanitarie, ivi comprese quelle della Prevenzione;

Vista altresì la Legge Regionale n. 35 del 03.07.1996, "Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico edilizia" con la quale la Regione Piemonte disciplina le funzioni amministrative sanzionatorie nella materia oggetto del presente atto, delegandole alle Aziende Sanitarie, ASL competenti per territorio;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Visto il Piano Regionale Integrato sulla Sicurezza Alimentare (PRISA) 2022 della Regione Piemonte, nonché le indicazioni ivi contenute in merito alla definizione delle non conformità e delle conseguenti misure da adottare;

Richiamato il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 con il quale la competenza sanzionatoria relativa ai controlli in materia di Sicurezza Alimentare di cui al Regolamento UE 625/2017, è individuata nell'Azienda Sanitaria Locale per quanto di competenza territoriale;

Considerato, pertanto, che all'Azienda Sanitaria Locale sono attribuite le funzioni di Autorità Competente in materia di Controlli Ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali a tutela della salute del consumatore;

Ritenuto di individuare nei Direttori e Responsabili delle Strutture:

- SOC Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN),
- SOC Veterinario Area A,
- SOSD Veterinario Area B,
- SOSD Veterinario Area C,

i soggetti ai quali conferire le funzioni di Autorità Competente, ai sensi del Regolamento UE 625/2017;

Presavisione delle Indicazione applicazioni istituto della "diffida" di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116, così come modificato dal Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 42, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021 n. 71 trasmesso con Prot. 29613 del 13/08/2021 dalla Regione Piemonte;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



DELIBERA

1) Di rettificare la Delibera 417/2013, per le argomentazioni espresse in premessa, IDENTIFICANDO nei Direttori e Responsabili delle Strutture:

- SOC Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN),
- SOC Veterinario Area A,
- SOSD Veterinario Area B,
- SOSD Veterinario Area C,

l'Autorità Competente per la sicurezza alimentare nel territorio dell'ASL del VCO, ai sensi del Regolamento UE n. 625/2017;

2) Di conferire, di conseguenza, le funzioni e le competenze di Autorità Competente per l'esecuzione dei Controlli Ufficiali nell'ambito della Sicurezza Alimentare, ai Direttori o Responsabili delle sotto indicate Strutture Aziendali:

- **SOC Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN),**
- **SOC Veterinario Area A,**
- **SOSD Veterinario Area B,**
- **SOSD Veterinario Area C,**

con il compito di assicurare il rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 625/2017 nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, così come disciplinate dal Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i., e dal Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., più in particolare, che *"ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e procedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;*

3) Di stabilire che il personale ispettivo dell'Azienda Sanitaria Locale in qualità di organo di controllo dell'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 137 del Regolamento UE n. 625/2017 e dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale n. 10 del 24 gennaio 1995 e s.m.i., è tenuto a intervenire in caso di riscontro di non conformità, mediante l'adozione delle seguenti misure:

- L'imposizione di misure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza degli alimenti e dei mangimi o la



conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

- La restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, dell'importazione o dell'esportazione di mangimi, alimenti o animali;
- il monitoraggio e, ove necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti;
- L'autorizzazione dell'uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;
- La sospensione delle operazioni o la chiusura totale o parziale dell'azienda interessata, per un appropriato periodo di tempo;
- La sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento, secondo le Direttive regionali e nazionali vigenti;
- L'adozione delle misure di cui all'art. 137, 138 e 139 del Regolamento UE 625/2017 nei casi di non conformità previsti dal regolamento citato;
- L'applicazione dell'istituto della "diffida" di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91;
- L'adozione di qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'Autorità Competente.

4) Di prevedere che gli atti di carattere ordinatorio e cautelare predisposti in caso di rilievi di non conformità dal personale ispettivo appartenente alla Struttura o ad Organi di Controllo Esterni, e riportati sulla relazione prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 625/2017, di cui copia viene rilasciata all'operatore interessato al termine del Controllo Ufficiale, siano convalidati dall'Autorità Competente in un tempo non superiore alle 48 ore, mediante trasmissione al medesimo operatore o a suo rappresentante, ai sensi dell'art. 137, 138 e 139 del Regolamento UE n.625/2017 con:

- **Notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da intraprendere a norma dell'art. 137, unitamente alle relative motivazioni;**
- **Informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni, sulla procedura e sui termini applicabili.**

5) Di dare mandato ai Direttori e Responsabili richiamati al precedente punto 2) di predisporre entro 60 giorni dalla deliberazione del presente provvedimento, il Regolamento Operativo Aziendale di riferimento sui Controlli Ufficiali nell'ambito della Sicurezza Alimentare;

6) Di dare atto che dal presente provvedimento non consegue l'assunzione di alcun onere di spesa;

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per la necessità di dare corso alle disposizioni in esso contenute.